

## PATRIMONIO E TRUST

### ***Il trust di scopo sconta l'imposta di donazione all'8%***

di Sergio Pellegrino

Con **due sentenze** depositate in cancelleria lo scorso **13 giugno**, la **Sezione Tributaria della Cassazione** ritorna sul tema della **tassazione indiretta del trust**, recentemente oggetto di due altri arresti giurisprudenziali non così “convincenti” ([sentenza n. 13141/2018](#), depositata il 25 maggio e [n. 13626/2018](#), depositata il 30 maggio).

Nel contributo di oggi analizziamo la [sentenza n. 15468/2018](#) (mentre domani analizzeremo la successiva [sentenza n. 15469/2018](#)).

La fattispecie al vaglio della pronuncia in esame concerne una **società che aveva disposto in un trust di scopo beni immobili**.

L’Agenzia aveva emanato un **avviso di liquidazione**, ritenendo applicabile l'**imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota dell'8%**.

Sia la **Commissione Tributaria Provinciale di Caserta** che la **Commissione Tributaria Regionale della Campania** avevano dato **ragione alla società**, sulla base dell’assunto che con la costituzione di un *trust* di scopo **non vi è alcun incremento patrimoniale** connesso al trasferimento di ricchezza e “*non determina normalmente la prospettiva certa, sul piano giuridico, di un futuro arricchimento patrimoniale*”: alla luce di queste considerazioni, quindi, tassare l’atto dispositivo in misura proporzionale “*significherebbe allora una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura*”.

Nel ricorso proposto per cassare la sentenza della CTR, l’Agenzia sostiene invece come la **costituzione del vincolo di destinazione** derivante dalla disposizione dei beni in *trust* debba essere in ogni caso **assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale**, essendo irrilevante la circostanza che il beneficio economico non sia attuale: in presenza di un *trust di scopo*, privo quindi di beneficiari finali, l’imposta deve essere applicata con **l'aliquota dell'8%** prevista per i “*vincoli di destinazione di altri soggetti*”.

I giudici della Suprema Corte richiamano innanzitutto le conclusioni della [sentenza n. 21614/2016](#), considerata, evidentemente, il riferimento a livello giurisprudenziale.

La pronuncia in questione ha affermato che “*il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'articolo 1 D.Lgs. 346/1990 e cioè il trasferimento di beni o diritti per successione a causa di morte o per donazioni o altra liberalità tra vivi*”: **l'imposta sulle successioni e donazioni non è**

**applicabile in misura proporzionale fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari perché “manca il presupposto impositivo della liberalità”.**

Nel prosieguo, però, i giudici affermano che “naturalmente a tale conclusione può farsi eccezione, ove si provi che il disponente ha trasferito al trustee i beni e i relativi diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario” e che “occorre allora rinviare alla commissione tributaria regionale della Campania perché esamini, in via di merito, se tale trasferimento si è attuato”.

**Qui il ragionamento appare confuso.**

*In primis*, quando si parla di **reale arricchimento del beneficiario**, a chi si riferisce il collegio giudicante? Se il *trust* è un **trust di scopo**, come la stessa Agenzia ha riconosciuto, **in capo a chi si manifesterebbe il beneficio economico che si pretende di tassare?**

Altro aspetto critico è quello del **trustee terzo** rispetto al disponente (come peraltro è giusto e normale che sia), fattispecie che **differenzia il caso in esame rispetto a quello del trust della sentenza n. 21614/2016**, nel quale era lo stesso disponente a “fare” anche il *trustee*.

Sembrerebbe quasi che, a differenza di quanto avviene nel **trust autodichiarato**, il fatto che vi sia un **trasferimento dei beni al trustee** sia il **fattore decisivo per determinare la tassazione proporzionale** dell’atto dispositivo, quando invece non può essere questo sicuramente un discriminio razionale.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)